

TERMINI E CONDIZIONI GENERALI DEI RAPPORTI TRA ACQUIRENTE E FORNITORE VALIDE PER GLI ACQUISTI (T&C)

A.

A.1 Definizioni

Si definisce ORDINE l'Ordine di acquisto firmato e completo di numero e data, emesso dall'Acquirente al Fornitore corredato da documentazione allegata all'Ordine, dalle Condizioni Generali di Acquisto, e dai rapporti stato avanzamento lavori e/o accordi scritti firmati da Fornitore e Acquirente;

Si definisce ACQUIRENTE la società MEMBRANE;

Si definisce FORNITORE l'intestatario dell'Ordine;

Si definisce CONTRATTO DI ACQUISTO di cui all'Ordine il contratto stipulato tra l'Acquirente e il Fornitore a seguito della accettazione dell'Ordine da parte del Fornitore;

Si definisce CLIENTE FINALE o CLIENTE il cliente dell'Acquirente e/o i suoi clienti;

Si definisce SCOPO DELLA FORNITURA o FORNITURA e/o PRODOTTO tutto il contenuto dell'Ordine siano essi beni e/o servizi (inclusa la relativa documentazione) ed ogni parte di essi, nelle modalità definite dall'Ordine, sino alla consegna all'acquirente/cliente finale;

Si definisce DATA DI CONSEGNA la data o le date (se trattasi di più di una consegna) in corrispondenza delle quali il Fornitore deve rendere disponibile la fornitura all'Acquirente per ritiro, lavorazione, e comunque disporre assumendone la proprietà;

Si definisce RESA il luogo, la tempistica, e la modalità con cui il Fornitore deve consegnare lo scopo della fornitura all'Acquirente;

Si definisce SUBFORNITORE il soggetto fisico e/o giuridico che presta servizi o fornisce beni al diretto Fornitore di MEMBRANE;

Si definisce SUBFORNITURA la fornitura di beni e/o servizi erogati al Fornitore, da parte di propri subcontraenti, nell'ambito della FORNITURA svolta per l'Acquirente.

Si definiscono TERMINI E CONDIZIONI DEI RAPPORTI TRA ACQUIRENTE E FORNITORE VALIDE ANCHE PER GLI ACQUISTI, l'insieme dei rapporti contrattuali che costituiscono la base per la cooperazione e collaborazione contrattuale tra acquirente e fornitore. Il presente documento è un format regolamentare che viene sottoscritto a prescindere dai contratti di acquisto firmati dalle parti. Nel caso in cui ai rapporti preliminari ed ai preventivi segua un ordine di acquisto, le presenti clausole valgono per l'ordine di acquisto che le vede allegate al contratto. Tale circostanza può far sì che la data di sottoscrizione delle condizioni generali dei rapporti e dell'ordine di acquisto non abbiano la stessa data. Tale circostanza –la diversità della data– non costituisce motivo di invalidità e/o eccezione. Vedasi punto C.11.5.

A.2 Ordini

A.2.1 Tutti i contratti di acquisto di cui all'Ordine sono soggetti alle condizioni dell'Ordine, indifferentemente che si tratti di beni materiali, quali materie prime, macchinari, ecc., sia che si tratti di beni immateriali, quali servizi di qualsivoglia tipo, software, ecc. La mancata completa osservanza di quanto riportato in Ordine costituisce il mancato completamento dell'Ordine.

A.2.2 La data di entrata in vigore dell'Ordine a tutti gli effetti è la data scritta sulla prima pagina dell'Ordine, ferme restando le disposizioni di cui al successivo articolo A.4

A.2.3 L'accettazione dell'Ordine costituisce la rinuncia da parte del Fornitore a quanto non espressamente previsto nell'Ordine stesso e considera cancellate le condizioni generali di vendita e/o altre condizioni di vendita proposte dal Fornitore.

A.2.4 Il Fornitore dovrà inserire in ogni consegna gli estremi dell'Ordine che dovranno essere riportati sulle note o documenti di trasporto, specificando chiaramente la merce, il numero dei pezzi contenuti, la dimensione, il peso netto, il peso lordo, ed il numero dell'Ordine.

A.2.5 Le date di consegna ed i prezzi indicati sull'Ordine costituiscono condizioni essenziali dell'Ordine. Il Fornitore deve tempestivamente informare per iscritto l'Acquirente circa qualunque motivo che possa causare ritardi od impatti sulla qualità della fornitura, rispetto a quanto riportato in Ordine.

A.2.6 Nel caso di fornitura di beni, i beni e i materiali utilizzati devono essere nuovi ed esenti da difetti palesi e/o reconditi. La Fornitura di beni o servizi deve essere conforme all'Ordine. Qualora i beni o i servizi siano non conformi, viziati o difettosi, o se la Fornitura risulta incompleta o danneggiata per qualsivoglia causa non imputabile all'Acquirente, quest'ultimo avrà il diritto di respingere la Fornitura e risolvere il Contratto di Acquisto di cui all'Ordine, addebitando al Fornitore tutti i danni subiti e derivanti da quanto sopra. In ogni caso sono a carico del Fornitore tutti i rischi connessi alla consegna delle merci ed alla erogazione dei servizi a favore dell'Acquirente sino al punto di Resa definito.

A.2.7 L'Acquirente si impegna a pagare solamente per le quantità ordinate. Eventuali eccedenze saranno conservate a rischio e spese esclusivamente del Fornitore e messe a sua disposizione per il ritiro.

A.3 Priorità Documenti di Ordine

A.3.1 In caso di differenze e/o conflitti nelle condizioni e/o documenti nell'ambito della fornitura, si applicherà la seguente scala di priorità:

- 1) Ordine;
- 2) Documentazione allegata all'Ordine;
- 3) Condizioni Generali di Acquisto;
- 4) Accordi scritti firmati da Fornitore ed Acquirente;

Tale scala di priorità non cancellerà le condizioni che regolamentano l'Ordine ma ne sostituirà solo le parole differenti lasciando inalterato il restante contenuto.

A.4 Conferma d'Ordine

A.4.1 Il Fornitore deve dare riscontro entro 5 giorni di calendario dalla data dell'Ordine, di aver ricevuto ed accettato incondizionatamente l'Ordine ritornandolo all'Acquirente dopo averlo firmato, timbrato, e datato su ogni pagina. Modifiche all'Ordine non saranno accettate, e qualora apposte renderanno l'Ordine nullo e privo di efficacia ab origine. L'accettazione dell'Ordine da parte del Fornitore costituisce il riconoscimento da parte del Fornitore che dispone delle competenze e della capacità di portare a termine la fornitura in conformità all'Ordine, ed è in grado di assegnare e coordinare tutte le risorse necessarie

A.4.2 Qualora il Fornitore inizi il lavoro contenuto nello Scopo della Fornitura prima di inviare la Conferma d'Ordine nelle modalità sopra descritte, l'Ordine si considera integralmente accettato dal Fornitore in tutti i suoi termini, condizioni, e specificazioni come se fosse stato datato, timbrato, e firmato nella data della sua emissione.

A.5 Variazioni d'Ordine

A.5.1 In qualsiasi momento prima della Data di Consegna l'Acquirente ha il diritto di apportare qualunque modifica all'Ordine e tali modifiche non vizeranno o renderanno invalido l'Ordine. Entro cinque giorni dalla data di richiesta di modifica all'Ordine il Fornitore deve informare l'Acquirente di ogni modifica del prezzo o della tempistica resa necessaria dai cambiamenti richiesti dall'Acquirente. Tali modifiche saranno concordate per iscritto dal Fornitore e dall'Acquirente in una revisione d'Ordine o in un nuovo Ordine di acquisto che deve essere firmato da entrambi, diversamente resteranno valide le condizioni dell'Ordine. Il Fornitore non avrà diritto a ricevere una revisione d'Ordine od un nuovo Ordine d'acquisto

qualora l'Acquirente prenda decisioni o effettui azioni rivolte ad assicurare che il Fornitore rispetti le condizioni dell'Ordine ed esegua a regola d'arte quanto in esso previsto.

A.6 Sospensione dell'Ordine

A.6.1 L'Acquirente ha il diritto di sospendere la Fornitura per ragioni di contingenza o a causa di ostacoli insorti successivamente alla data di entrata in vigore del Contratto di Acquisto di cui all'Ordine e che ne impediscano il regolare svolgimento. L'Acquirente è legittimato a chiedere sospensioni complessivamente non superiori al 35% dell'asse temporale intercorrente tra la data di accettazione dell'Ordine e la data dell'ultima consegna richiesta. Entro questo arco di tempo il Fornitore non può richiedere alcun rimborso o compensazione di costi extra o danni a qualsivoglia titolo. In tal caso il programma di consegna sarà conseguentemente concordato tra Fornitore ed Acquirente.

A.7 Cancellazione dell'Ordine e impossibilità di esecuzione nei termini

A.7.1 L'Acquirente, senza incorrere in alcuna responsabilità, avrà diritto di cancellare l'Ordine d'acquisto, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento o email PEC, senza pagare al Fornitore alcunché a qualsivoglia titolo (a) prima della conferma dell'Ordine da parte del Fornitore, o (b) all'occorrenza di una delle seguenti eventualità: (i) il Fornitore non consegna la fornitura (inclusa la prestazione di eventuali servizi) entro le date di consegna e il ritardo si protrarre per un periodo superiore a due settimane senza essere stato preventivamente autorizzato per iscritto dall'Acquirente; (ii) il Fornitore non rispetta gli impegni derivanti dalle garanzie di cui al successivo articolo C; (iii) il Fornitore rifiuta senza dettagliata motivazione, di prestare il proprio consenso a modifiche dell'Ordine d'acquisto secondo quanto previsto dall'Ordine; (iv) il Fornitore è inadempiente ad uno degli obblighi derivanti dal presente Ordine o da un contratto fra le Parti al quale l'Ordine d'acquisto è soggetto, e tale inadempienza non è sanata nel termine di quindici giorni solari dal ricevimento della contestazione scritta dell'inadempienza da parte dell'Acquirente; (v) un procedimento per insolvenza, bancarotta o similare è iniziato nei confronti del Fornitore; (vi) inadempienze ai requisiti di sicurezza.

A.7.2 Inoltre, fatto salvo che sia diversamente concordato per iscritto e firmato da Fornitore ed Acquirente, l'Acquirente si riserva il diritto di cancellare in qualsiasi momento l'Ordine parzialmente o totalmente a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento e senza dover giustificare tale decisione. Al ricevimento della cancellazione dell'Ordine il Fornitore interromperà immediatamente ogni lavorazione sua o di terzi relativa all'Ordine d'acquisto, non inoltrerà alcun ulteriore Ordine in esecuzione dell'Ordine cancellato, non accetterà da terzi alcun Ordine analogo all'Ordine cancellato né assumerà alcun impegno o accordo ulteriore per la fornitura di beni o servizi necessari alla ultimazione della Fornitura, ed adotterà ogni ragionevole misura per minimizzare i costi e le perdite dovute alla cancellazione.

A.7.3 In caso di cancellazione non attribuibile a colpe del Fornitore o dei suoi sub-fornitori, il Fornitore avrà diritto di richiedere un indennizzo, l'ammontare del quale sarà deciso mediante mutuo accordo delle Parti tenendo conto del momento della cancellazione, delle quantità di lavoro già svolte e dei costi e spese già sostenuti dal Fornitore in relazione all'Ordine d'acquisto cancellato, salva la possibilità che il Fornitore venda la Fornitura ad altri. Nessun importo sarà riconosciuto al Fornitore a titolo di mancato guadagno per la cancellazione dell'Ordine.

A.7.4 Eventuali difficoltà o impossibilità di esecuzione dell'Ordine nei termini indicati dovranno essere tempestivamente comunicate dal Fornitore, comunque in modo tale che pervengano all'Acquirente entro 48 (quarantotto) ore dalla data di ricevimento dell'Ordine. In tal caso l'Acquirente che ha emesso l'Ordine si riserva di fornire diverse istruzioni ovvero di rinunciare all'Ordine.

B.

B.1 Meeting di Coordinamento

B.1.1 Il Fornitore deve nominare un Project Manager (capo commessa) e comunicare nome e riferimenti all'Acquirente entro 7 giorni dalla data dell'Ordine. Il Project Manager ha l'obbligo di partecipare a tutti i meeting con l'Acquirente qualora ed ogni volta questi lo ritenga opportuno durante tutto l'arco di tempo della fornitura. Tutte le attività ed i costi correlati a tali meeting di coordinamento sono inclusi nel prezzo dell'Ordine.

B.2 Regole per la Documentazione

B.2.1 Tutta la documentazione indicata in Ordine è parte integrante dell'Ordine stesso. La mancata consegna della documentazione richiesta, nelle modalità previste dall'Ordine, rappresenta una incompleta fornitura e legittima l'Acquirente a non corrispondere il prezzo di Fornitura e chiedere le penali pattuite e gli ulteriori danni da ciò conseguenti.

B.2.2 Tutta la documentazione deve essere redatta nella/e lingua/e indicata/e e nella modalità richiesta in Ordine.

B.2.3 Qualsiasi prodotto chimico e/o potenzialmente pericoloso deve essere sempre accompagnato dalla relativa scheda di sicurezza, in assenza della quale il materiale non potrà essere preso in carico e verrà reso a spese del Fornitore.

B.2.4 Tutta la documentazione dovrà essere consegnata in originale in accordo alle seguenti tempistiche: i) 'per costruzione' (anche detto 'for construction') in modo tale da consentire all'Acquirente, subito dopo l'Ordine, di procedere nella propria progettazione e presentazione di tali documenti al cliente finale, ii) 'costruito' (anche detto 'as built') in modo tale da fornire all'Acquirente, in allegato alla fattura, le informazioni nel formato finale per redigere manuali e consegnarli al cliente finale. E' essenziale che tutti i documenti ed elaborati siano consegnati all'Acquirente in formato elettronico nativo (e.g.: .doc, .xls, .dwg, ecc.), inclusi i codici sorgente degli apparecchi elettronici programmati (e.g.: PLC, DCS, CPU, HMI, PC, SCADA), e che siano modificabili e privi di qualsiasi blocco o password o inibizione.

B.2.5 Tutti i documenti, elaborati, calcoli, disegni, macchinari, materiali, e quant'altro sia stato consegnato dall'Acquirente al Fornitore durante l'intera esecuzione della fornitura sono di proprietà dell'Acquirente e dovranno essere restituiti all'Acquirente senza trattenerli e/o copiarli in qualunque formato (ad esempio: fotostatico, elettronico, ottico, ecc) per motivi di riservatezza.

B.2.6 Al termine della fornitura tutti i documenti, calcoli, disegni e quant'altro sia stato consegnato dall'Acquirente al Fornitore dovranno essere ritornati all'Acquirente inclusi di tutti i commenti e/o modifiche che si sono resi necessari al fine di mettere l'Acquirente nella condizione di disporre di tutte le informazioni di come effettivamente è stata realizzata la fornitura (anche detta documentazione 'as built').

B.2.7 Eventuali oneri per l'Acquirente, conseguenti ad errori od omissioni di documentazione presentata dal Fornitore, saranno a carico del Fornitore stesso;

B.2.8 Il Fornitore accetta che la impossibilità di emettere documentazione a posteriori rispetto al momento della fornitura in quanto non più producibile, costituisce un grave inadempimento che legittima l'Acquirente a: non corrispondere il prezzo di Fornitura, chiedere le penali pattuite e gli ulteriori danni da ciò conseguenti.

B.2.9 Il Fornitore ha l'obbligo di inviare all'Acquirente un dettagliato rapporto delle attività in corso e della loro relativa tempistica, e delle pianificazioni delle attività per il periodo successivo. Tale rapporto detto anche "Progress Report" dovrà essere inviato ogni 15gg solari dalla data dell'Ordine, ed ogni 7gg solari nel mese antecedente la data di consegna. Il rapporto sarà elaborato autonomamente dal Fornitore su propria modulistica, eccetto se l'Acquirente fornisce modulistica propria nel qual caso dovrà essere usata esclusivamente

TERMINI E CONDIZIONI GENERALI DEI RAPPORTI TRA ACQUIRENTE E FORNITORE VALIDE PER GLI ACQUISTI (T&C)

quest'ultima. Il mancato rispetto di tale obbligo costituisce un inadempimento contrattuale grave che legittima l'Acquirente ad invocare la cancellazione dell'Ordine, a non corrispondere il prezzo di Fornitura, a chiedere le penali pattuite e gli ulteriori danni da ciò conseguenti.

B.3 Ispezioni , Collaudi, Test, Campioni

B.3.1 Lo scopo della fornitura è soggetto a ispezioni e test da parte dell'Acquirente e/o suoi delegati e/o il Cliente finale ogni qualvolta questi li richiedano, sia durante il processo di esecuzione della fornitura sia appena prima della consegna.

B.3.2 Il Fornitore accetta che durante la esecuzione dell'Ordine l'Acquirente avrà il diritto di accedere agli stabilimenti ed uffici del Fornitore al fine di verificare il processo di realizzazione della fornitura o di dare istruzioni speciali nonché per testare o collaudare la fornitura, utilizzando gli strumenti di controllo e di test dello stabilimento e/o uffici del Fornitore. Tali ispezioni non ridurranno in alcun caso le responsabilità del Fornitore nei confronti dell'Acquirente.

B.3.3 Il Fornitore ha l'obbligo di inviare tempestivamente, ogni volta che l'Acquirente ne faccia richiesta, un aggiornato piano dei lavori e dettagliata evidenza dello stato di avanzamento. La dettagliata evidenza è rappresentata –ma non limitata a: fotografie, filmati, reportistica debitamente firmata comprovante i lavori eseguiti, rapporti di terze parti che hanno ispezionato e descritto lo stato di avanzamento.

B.3.4 Il Fornitore è tenuto a consegnare un Piano di Ispezioni e Test entro 10 giorni solari dalla data dell'Ordine, che sarà soggetto ad approvazione dell'Acquirente.

B.3.5 Il Fornitore dovrà tempestivamente avvisare l'Acquirente di qualunque ispezione, test, e collaudo, siano essi preliminari o finali, con almeno 15 giorni solari di preavviso. Assieme alla fornitura il Fornitore è obbligato a consegnare all'Acquirente anche gli originali dei certificati di test e gli altri certificati previsti in Ordine.

B.3.6 Tutti i costi relativi ad ispezioni, test, campioni e collaudi sono ad esclusivo carico del Fornitore e pertanto inclusi nel prezzo pattuito nell'Ordine. Qualora una qualsiasi ispezione, test, o collaudo debba essere ripetuto a causa di non conformità all'Ordine addebitabili al Fornitore, tutti le successive ispezioni, test, e collaudi saranno a carico del Fornitore inclusi i costi di viaggio, vitto, alloggio del personale dell'Acquirente e del personale del cliente finale. I prezzi pattuiti in Ordine sono inclusivi anche dei costi di immagazzinaggio e conservazione per tutto il tempo previsto per il positivo completamento delle operazioni di ispezioni, test, e collaudi.

B.3.7 I luoghi in cui avverranno le ispezioni, test, e collaudi se non concordato diversamente sono gli stessi luoghi ove la fornitura è realizzata, imballata, o dove il Fornitore dispone di adeguati infrastrutture per realizzare i test. Qualora l'Acquirente non ritenesse idonee le infrastrutture selezionate dal Fornitore, l'Acquirente si riserva il diritto di effettuare le operazioni presso luoghi o laboratori di propria scelta ed i costi a ciò conseguenti extra saranno a carico del Fornitore.

B.3.8 Nel caso di esito negativo di ispezioni, test e collaudi, essi dovranno essere ripetuti dal Fornitore sino a che sia raggiunta la piena conformità all'Ordine e la soddisfazione dell'Acquirente e del cliente finale. Quasiassi verifica condotta da ispettori dell'Acquirente o del cliente finale, o da essi designati non sollevano il Fornitore né riducono le sue responsabilità ed obbligazioni contenute nell'Ordine.

B.3.9 Nel caso di esito negativo di ispezioni, test, e collaudi l'Acquirente ha diritto di rifiutare la fornitura o le parti che hanno avuto esito negativo. Il Fornitore non può contestare una decisione presa dall'Acquirente sulla base di un esito negativo di ispezioni, test, e collaudi determinati da gravi inadempimenti del Fornitore, ed in tale caso non può richiedere che la ispezione, il test, o il collaudo siano ripetuti dopo aver apportato modifiche correttive alla fornitura (anche se di natura minore) che non abbia superato le ispezioni, test, o collaudi nel caso in cui l'Acquirente rifiuti tali procedure.

B.3.10 Il Fornitore non può consegnare la fornitura o sue parti che non abbiano superato test, ispezioni, o collaudi e si assume ogni costo relativo al loro smaltimento e la sostituzione con nuovi materiali e/o servizi che siano accettabili.

B.3.11 Il Fornitore ha l'obbligo di conservare tutti i materiali ed i talloni dei test effettuati, per tutto il periodo di garanzia.

B.4 Identificazione dei Componenti

B.4.1 Ogni parte fornita deve essere chiaramente identificata ed apposti simboli di allerta per prodotti chimici e sostanze che necessitano di cautele particolari. Ogni parte dovrà essere contrassegnata dal proprio numero di serie scritto o stampato, a seconda dei casi, in almeno due posti usando un codice alfanumerico, riferimento ai disegni, specifiche, e liste materiali.

B.5 Accettazione della Fornitura e prodotti non conformi

B.5.1 L'accettazione della fornitura da parte dell'Acquirente è provvisoria durante tutto l'arco della garanzia. Condizione valida di accettazione della fornitura è costituita dal conseguimento di verifiche, ispezioni, e collaudi positivi a mezzo di scritti firmati dall'Acquirente. L'accettazione diventa definitiva trascorso l'intero periodo di garanzia senza che vi siano stati reclami o manifestazioni di difformità da parte di chiunque.

B.5.2 L'accettazione della fornitura e le autorizzazioni a consegnare non sollevano il Fornitore dalle proprie responsabilità ed obbligazioni in termini di garanzia ed obblighi contrattuali per eventuali difetti, non conformità, o vizi di qualsiasi natura anche quando questi siano rilevati in un momento successivo alle verifiche, ispezioni e collaudi eseguiti.

B.5.3 Nel caso in cui il Fornitore non provveda ad emettere certificazioni conformi a quanto riportato nell'Ordine, l'Acquirente può a sua scelta risolvere il Contratto di Acquisto di cui all'Ordine o richiedere l'immediata sostituzione della fornitura con un'altra conforme ed adeguatamente certificata anche qualora l'Acquirente abbia già positivamente verificato, ispezionato, o collaudato la fornitura. In tale caso la fornitura non conforme sarà ritirata a spese del Fornitore con ogni costo diretto ed indiretto a suo carico.

B.5.4 Nel caso di fornitura di prodotti non conformi alle disposizioni di legge applicabili ed a quanto contenuto nelle condizioni generali di Acquisto ai successivi punti B.6 e C.1, l'Acquirente comunicherà a mezzo fax e/o via email che i prodotti oggetto di reclamo verranno trattenuti a disposizione del fornitore per il ritiro. Trascorsi 15 giorni dalla predetta comunicazione, se il Fornitore non preleverà i prodotti, verranno distrutti e a lui addebitati con i costi di deposito nonché ulteriori eventuali spese e danni connessi.

B.6 Imballaggio

B.6.1 A meno che l'Acquirente non richieda con l'Ordine un imballaggio speciale, il Fornitore dovrà consegnare la fornitura con un imballaggio adeguato, tenendo conto della natura della fornitura, e prendendo tutte le misure necessarie a proteggere i beni da intemperie, corrosione, incidenti di carico, condizioni di trasporto e di stoccaggio, vibrazioni o sollecitazioni meccaniche/termiche, ecc. In ogni caso la fornitura dovrà essere impacchettata, imballata, marcata, e comunque preparata per la consegna con modalità che siano: i) conformi ad una buona pratica commerciale, ii) accettabili dagli usuali corrieri per la consegna alle migliori tariffe, e iii) adeguate ad assicurare l'arrivo della consegna integra alla destinazione indicata in Ordine.

B.6.2 Nelle eventualità che al Fornitore sia richiesto un'imballaggio speciale, esso dovrà rispettare tutte le relative istruzioni fornite dall'Acquirente.

B.6.3 Il Fornitore dovrà marcare tutti i colli, i contenitori, e le parti sciolte con tutte le istruzioni per il maneggio o la spedizione identificando e marcando chiaramente gli oggetti che necessitano di cura speciale o di condizioni speciali di stivaggio e trasporto, indicando le precauzioni da prendersi.

B.6.4 Il Fornitore deve etichettare ogni collo e contenitore con informazioni di spedizione, numero di Ordine di acquisto, data di spedizione e nome ed indirizzo del mittente e del destinatario.

B.6.5 Il Fornitore sarà considerato esclusivamente responsabile per ogni danno alla fornitura o qualsiasi spesa extra dovuti all'imballaggio, numerazione, o etichettatura incorretta o inadeguata, o non conforme alle prescrizioni. Eventuali costi per sostituzione e/o riparazione della fornitura causati da imballaggi impropri saranno esclusivamente a costi del Fornitore così come il danno emergente ed il lucro cessante.

B.6.6 Salvo diversa pattuizione il Fornitore dovrà, al momento della spedizione, inviare all'Acquirente un foglio di spedizione specificando: i) il riferimento completo e la data dell'Ordine, ii) l'indirizzo completo del mittente e del magazzino del destinatario, iii) una descrizione dettagliata dei beni, iv) il numero totale dei colli in consegna, v) il peso lordo e netto di ogni collo, vi) il metodo di consegna, vii) la data di spedizione.

B.6.7 I materiali di imballaggio diverranno proprietà dell'Acquirente ed il loro costo si intende incluso e compensato nel prezzo dell'Ordine.

B.7 Movimentazione ed Immagazzinaggio

B.7.1 Il Fornitore deve riassumere su un documento da notificare per scritto all'Acquirente, ed apporre sulla fornitura, tutte le procedure di movimentazione, immagazzinaggio, conservazione della fornitura e di tutti i suoi sottocomponenti.

B.7.2 Il peso e le dimensioni della fornitura dovranno tenere conto dei vincoli di trasporto e movimentazione esistenti nei Paesi in cui essi sono effettuati.

B.7.3 Il Fornitore, salvo ove diversamente specificato in Ordine, ha l'obbligo di immagazzinare e conservare la fornitura per un periodo di 120gg dalla data di accettazione della fornitura. Il Fornitore deve prendere tutte le necessarie precauzioni, movimentazioni, ed utilizzare materiali, e ove necessario beni di consumo, al fine di mantenere in condizioni inalterate tutto lo scopo di fornitura. Tutti i costi ed i rischi di assicurazione e immagazzinaggio sono inclusi nel prezzo definito dall'Ordine. Nel periodo successivo al 120° giorno, i termini dell'immagazzinaggio saranno concordati tra Fornitore e Acquirente, ma i rischi relativi a tale immagazzinaggio saranno di pertinenza del Fornitore.

B.8 Consegna

B.8.1 La tempistica e le date di consegna specificate nell'Ordine sono di importanza essenziale per la esecuzione dell'Ordine e possono essere modificate solamente a mezzo di un accordo scritto e firmato da entrambe le parti. La tolleranza sul ritardo e/o la mancata segnalazione del ritardo stesso da parte dell'Acquirente prima della consegna non costituisce pertanto accettazione del ritardo. La segnalazione relativa alla consegna ritardata potrà pertanto essere segnalata dopo la consegna del bene stesso.

B.8.2 L'accettazione dell'Ordine da parte del Fornitore comporta l'impegno irrevocabile del Fornitore a rispettare la tempistica e le date di consegna indicate.

B.8.3 Consegne anticipate e/o parziali non saranno ammesse se non previamente accettate per scritto dall'Acquirente. In ogni caso il Fornitore non avrà diritto ad alcun beneficio in relazione alle consegne anticipate e/o parziali. Il Fornitore adotterà ogni ragionevole misura atta a minimizzare il ritardo eventuale nella consegna e le conseguenze del ritardo.

B.8.4 Il metodo di consegna e le rispettive obbligazioni delle parti saranno specificate nell'Ordine di acquisto, secondo INCOTERMS 2010. Quando non diversamente specificato il trasporto dei beni sarà a rischio e carico del Fornitore. In ogni caso il Fornitore provvederà ad assicurare adeguatamente i beni sino all'arrivo dei beni stessi presso l'Acquirente o la destinazione concordata.

B.8.5 Al fine di rispettare la tempistica concordata, il Fornitore si obbliga a comunicare all'Acquirente per fax o per email l'elenco dei pezzi pronti per la consegna.

B.8.6 Il Fornitore deve consegnare la fornitura solo dopo la accettazione provvisoria della fornitura da parte dell'Acquirente di cui al precedente articolo B.5.

B.9 Passaggio di proprietà e Trasferimento del rischio

B.9.1 Se non diversamente concordato per iscritto dalle Parti il passaggio di proprietà avrà luogo al momento della consegna della fornitura al punto di resa definito in Ordine. Ogni clausola di riserva di proprietà inserita dal Fornitore sarà nulla e priva di valore. Il trasferimento del rischio avrà luogo in conformità alle regole INCOTERMS 2010 applicabili alla fornitura. Se nessuna regola INCOTERMS 2010 è applicabile o se nessuna di esse è specificata, il passaggio del rischio seguirà il passaggio di proprietà.

B.10 Prezzo, Fatturazione, Pagamento, Interessi e deroghe

B.10.1 Il prezzo della Fornitura è il prezzo indicato sull'Ordine di acquisto dell'Acquirente o risultante da formule di calcolo stipulate sull'Ordine di acquisto. Tale prezzo sarà sempre concordato come fisso e non soggetto a revisioni o aumenti, né ad adeguamenti risultanti da variazioni dei tassi di cambio. Se non diversamente concordato per scritto, il prezzo si intende incluso di imballaggio standard e di ogni costo, rischio, e profitto connesso all'esecuzione dell'Ordine di acquisto. Nessun onere aggiuntivo di alcun genere è ammesso se previamente non concordato per scritto dall'Acquirente e dal Fornitore ed indicato sull'Ordine.

B.10.2 Il Fornitore invierà fatture all'Acquirente in conformità al piano di fatturazione indicato nell'Ordine di acquisto. Le fatture dovranno contenere numero e riferimento dell'Ordine di acquisto, specificando la quantità, la descrizione della fornitura, la data e riferimento del foglio di spedizione, il prezzo dettagliato come sull'Ordine, e il numero di conto bancario e codice IBAN sul quale deve essere effettuato il pagamento. In conformità al D.L. 22/97 il Fornitore deve riportare sulla fattura la scritta "Contributo Ambientale CONAI assolto" per ogni bene consegnato.

B.10.3 A tutte le fatture dovrà essere allegata la documentazione richiesta a supporto, inclusi i documenti di trasporto.

B.10.4 Se non indicato diversamente in Ordine, il Fornitore emetterà una fattura per ogni Milestone di Fatturazione come indicato in Ordine. Le fatture devono essere inviate per posta a: MEMBRANE SRL, via dei Martini 7, 20146 Milano oppure all'indirizzo email invoices@membrane.it. Le fatture non conformi all'Ordine e/o ai suoi allegati non saranno registrate dall'Acquirente poiché non valide.

B.10.5 La puntualità nel completamento e consegna della fornitura o di sue parti è essenziale in questo Ordine, e pertanto l'importanza fondamentale di tale requisito avrà valore sia per la consegna di beni, sia di servizi, e di documentazione. Qualora la documentazione, anche in fase di svolgimento di Ordine, fosse ritardata, l'Acquirente postporrà la data del pagamento di un corrispondente numero di giorni, fatto salvo per il maggior danno derivante da colpe, negligenze e/o omissioni ulteriori.

B.10.6 Il pagamento di tutte le fatture del Fornitore è soggetto all'ottemperamento completo da parte del Fornitore degli obblighi contrattuali posti a suo carico, nonché al pieno rispetto dei termini e delle prescrizioni contenute nell'Ordine, ed altresì all'approvazione scritta dell'Acquirente mediante ispezioni e/o verifica dei beni, servizi, e documenti forniti.

TERMINI E CONDIZIONI GENERALI DEI RAPPORTI TRA ACQUIRENTE E FORNITORE VALIDE PER GLI ACQUISTI (T&C)

B.10.7 Qualsiasi variazione durante la fornitura deve essere approvata dall'Acquirente mediante uno scritto firmato, altrimenti dette variazioni non saranno riconosciute. Variazioni entro il +/- 3% del valore dell'Ordine sono da ritenersi già compensate e quindi incluse nel prezzo pattuito in Ordine. Variazioni superiori al 3% del valore dell'Ordine saranno concordate e formalizzate mediante una Variazione d'Ordine.

B.10.8 Il metodo di pagamento sarà unicamente e solamente quello riportato in Ordine, e cioè per mezzo di rimessa diretta. Tutti i pagamenti saranno effettuati, salvo ove indicato diversamente in Ordine, a 90gg a fine mese calcolati dalla data di ricevimento della fattura e della merce o servizi.

B.10.9 I prezzi riportati in Ordine includono tutti i costi necessari per completare la fornitura nelle modalità descritte. I prezzi sono fissi ed invariabili e non soggetti a variazioni, aumenti, adeguamenti nemmeno per cause di Forza Maggiore durante tutto il periodo della fornitura con la sola eccezione del caso di variazione dello Scopo di Fornitura richiesta per iscritto dall'Acquirente. Il Fornitore accetta che gli artt. 1467, 1664 e 1495 del Codice Civile siano derogati e pertanto non siano applicabili all'Ordine, anche in relazione alle eventuali variazioni dei costi delle materie prime, della forza lavoro e le fluttuazioni derivanti dai rischi di cambio. Le parti concordano che si applica ai fini della denuncia dei vizi e delle penalità quanto indicato al successivo punto C.9.

B.10.10 I prezzi riportati in Ordine sono comprensivi di ricarichi e costi di qualsivoglia natura tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, costi di progettazione, ingegnerizzazione, acquisti, negoziazioni, costruzione, assemblaggio, piena conformità del Fornitore alle specifiche dell'Acquirente, documentazione, ispezioni, collaudi, imballaggi, marcature, spedizioni, fatturazioni, e tutte le tasse, oneri, dazi, costi bancari, imposte, plusvalori, rischi, profitti inerenti il corretto svolgimento e pieno adempimento dell'Ordine e dei suoi allegati.

B.10.11 L'eventuale pagamento parziale e/o anticipato non costituirà accettazione della fornitura o di una sua parte da parte dell'Acquirente. Il mancato rifiuto dei beni non limiterà in alcun modo le garanzie qui descritte e le responsabilità contrattuali del Fornitore.

B.10.12 In deroga alle previsioni di cui al d.lgs. 9.10.2002 n. 231, considerate le esigenze di certezza nella molteplicità dei rapporti economici tra le parti, nonché di correttezza e semplificazione contabile e fiscale, in caso di ritardo nel pagamento rispetto ai termini contrattuali tra le parti, non dovuto a contestazione sui Prodotti e/o sulla Fornitura, sarà applicato un tasso di interesse non superiore all'Euribor ad 1 mese +1%.

C.

C.1 Garanzia

C.1.1 Se non diversamente concordato per scritto dal Fornitore e dall'Acquirente, il Fornitore garantirà per un periodo di 24 mesi dalla data di consegna (in seguito la Garanzia), che la fornitura è: i) conforme alle specifiche, progetti, disegni, ed informazioni dell'Acquirente, nonché a tutti i requisiti e le condizioni scritte sull'Ordine; ii) di buona manifattura e privi di qualsivoglia difetto e/o vizi reconditi o palesi di progettazione, di materiali, di fabbricazione, e di funzionamento; iii) di qualità adatta all'utilizzo richiesto dall'Acquirente. Il Fornitore è responsabile per la fornitura di tutte le parti necessarie per il pieno utilizzo della fornitura anche se non menzionate espressamente dall'Acquirente.

C.1.2 La garanzia si applica sia alla fornitura intesa nella sua completezza sia ad ogni sua parte individuale, in modo separato. La validità della garanzia perdura sia come previsto in Ordine sia a seguito di ogni variazione, riparazione, o sostituzione.

C.1.3 Durante il periodo di operatività della Garanzia l'Acquirente informerà il Fornitore per iscritto di ogni difetto o malfunzionamento della Fornitura ed il Fornitore dovrà prontamente ed a sue spese sostituire o riparare la Fornitura stessa, o correggere il difetto o il malfunzionamento. Il Fornitore fornirà una garanzia di ulteriori 18 (diciotto) mesi per ogni sostituzione, riparazione, o correzione effettuata durante il periodo di operatività della Garanzia, a partire dal giorno in cui tale sostituzione, riparazione, o correzione è completata con successo ed accettata dall'Acquirente.

C.1.4 Se il Fornitore non dovesse sostituire o riparare la fornitura o correggere il difetto o il malfunzionamento in maniera soddisfacente, l'Acquirente avrà il diritto a sua esclusiva scelta di: i) effettuare la sostituzione, riparazione, o correzione in proprio, a spese esclusive del Fornitore; oppure, ii) far effettuare tale sostituzione, riparazione, o correzione da un terzo a spese esclusive del Fornitore; oppure, iii) ottenere dal Fornitore il rimborso totale del prezzo d'acquisto pagato per la fornitura difettosa o con malfunzionamenti, e restituire gli stessi.

C.1.5 Il Fornitore concorda che le garanzie qui specificate saranno in aggiunta ad ogni garanzia imposta dalla legge o espressamente fornita dal Fornitore oltre a quelle qui specificate e ad ogni altra garanzia, sia essa espressa o implicita, applicabile al relativo acquisto. La Garanzia opera indipendentemente dall'esito di qualsivoglia ispezione, test, accettazione parziale o provvisoria, o pagamento da parte dell'Acquirente, così come ad ogni cancellazione parziale dell'Ordine o di accordi connessi all'Ordine.

C.1.6 Il Fornitore garantisce di fornire ricambi e parti di consumo per quanto oggetto della fornitura per un periodo minimo di 60 mesi dalla data di accettazione della fornitura.

C.2 Proprietà Intellettuale ed Industriale, Marchi, Licenze

C.2.1 Il Fornitore garantisce che lo scopo della fornitura ed ogni sua parte non viola alcun brevetti, licenze, diritti di brevetti industriali, modelli o disegni industriale, copyright, marchi, o qualunque altro diritto di proprietà intellettuale e/o industriale di terzi.

C.2.2 Il Fornitore garantisce di avere il pieno diritto di usare, produrre e vendere, tutto quanto costituisce lo scopo della fornitura e che l'Acquirente avrà il pieno diritto di usare e rivendere tale fornitura.

C.2.3 Il Fornitore è obbligato a garantire l'Acquirente contro qualsiasi reclamo ed azione da parte di terzi in caso di asserzioni di violazioni riguardo brevetti, licenze, diritti di brevetti industriali, modelli o disegni industriale, copyright, marchi, o qualunque altro diritto di proprietà intellettuale e/o industriale di terzi, e si impegnerà a risarcire l'Acquirente, manlevandolo e tenendolo indenne da ogni e qualsivoglia pretesa avanzata da terzi a tale titolo offrendo, a sua cura e spese, completo supporto e provvedendo a rimborsare le eventuali spese legali sostenute dall'Acquirente qualora quest'ultimo sia coinvolto in qualsiasi azione legale intentata da terzi che rientri in questo ambito. In ogni caso il Fornitore si impegna a risarcire l'Acquirente per ogni danno, costo, perdita o pregiudizio sofferti come conseguenza diretta o indiretta di richieste o azioni come sopra descritte.

C.3 Informazioni Riservate e Confidenzialità

C.3.1 Tutti i documenti, elaborati, calcoli, disegni, macchinari, materiali, e quant'altro sia stato consegnato dall'Acquirente al Fornitore durante l'intera esecuzione della Fornitura, siano essi i) forniti dall'Acquirente, o ii) forniti dal Fornitore ma pagati dall'Acquirente come parte del prezzo di acquisto definito in Ordine (in seguito le Informazioni) sono proprietà esclusiva dell'Acquirente e sono considerati informazioni confidenziali e riservate dell'Acquirente.

C.3.2 Il Fornitore si impegna a mantenere strettamente confidenziale le Informazioni nonché ogni altro materiale o informazione riservati di proprietà dell'Acquirente ricevuti in esecuzione della Fornitura e si impegna a non utilizzare, divulgare, copiare, distribuire le Informazioni, senza il previo consenso scritto dell'Acquirente.

C.3.3 Ogni informazione pubblicitaria o comunicazione scritta ed orale concernente l'Ordine, la fornitura, o i relativi dettagli, è soggetta al previo consenso scritto dell'Acquirente.

C.3.4 Il Fornitore è responsabile direttamente per il trattamento di tutti i documenti, elaborati, calcoli, disegni, macchinari, materiali, e quant'altro sia stato consegnato dall'Acquirente al Fornitore durante l'intera esecuzione della fornitura, sia internamente per i propri dipendenti e/o prestatori di opera, sia esternamente verso soggetti terzi con cui il Fornitore intraprende rapporti.

C.4 Informativa sul trattamento dei dati personali (art.13 "Reg. Europeo 2016/679 del 27 aprile 2016 (GDPR) relativo alla protezione delle persone ed alla circolazione dei dati (abroga la direttiva 95/46/CE).

C.4.1 L'Acquirente informa il Fornitore sulle finalità e delle modalità di trattamento dei dati personali delle persone fisiche ai sensi del GDPR eventualmente trattati e dei correlati diritti in merito a tali trattamenti.

C.4.2 L'Acquirente tratta i dati personali delle persone fisiche esclusivamente per le seguenti finalità: Finalità contrattuali, inerenti l'instaurazione e la gestione del rapporto contrattuale; Finalità amministrative, inerenti la gestione dei rapporti amministrativi correlati al rapporto contrattuale in essere;

C.4.3 L'Acquirente minimizza la raccolta ed il trattamento dei dati personali allo stretto indispensabile rispetto alle finalità perseguite. I dati possono essere trattati sia in modalità cartacea sia in modalità informatica. L'Acquirente, previa valutazione dei rischi e dove applicabile dell'impatto sulla protezione dei dati personali correlati alla perdita di obiettività di riservatezza, disponibilità e integrità delle informazioni trattate, pianifica e adotta le necessarie misure tecnico organizzative per minimizzare tali rischi. Questo anche al fine di garantire la resilienza dei trattamenti effettuati nell'ambito della più generale esigenza di assicurare la continuità dei servizi erogati.

C.4.4 La comunicazione dei dati personali per le finalità contrattuali è necessaria per poter instaurare e gestire il rapporto contrattuale. Il diniego del consenso al trattamento implica l'impossibilità di instaurare e mantenere il rapporto contrattuale.

C.4.5 L'Acquirente non diffonde o comunica a terzi i suoi dati personali per finalità esterne a quelle sopra evidenziate. Per motivi di confidenzialità infatti i dati relativi al cliente finale, al progetto, ai contenuti tecnici, ai nomi delle persone e/o delle società, ed i luoghi non possono essere divulgati dal Fornitore a terzi. Solo i dati tecnici strettamente necessari al raggiungimento dello scopo della fornitura possono essere divulgati a terzi nelle modalità anzi descritte.

C.4.6 L'Acquirente può avvalersi per il trattamento dei suoi dati nell'ambito delle finalità sopra elencate dell'ausilio di soggetti terzi quali: Fornitori di servizi amministrativi, quali ad esempio commercialisti e Fornitori di servizi di assistenza tecnica sui sistemi IT. In questo caso l'Acquirente dispone affinché tali soggetti possano trattare i suoi dati personali esclusivamente per lo svolgimento delle attività di competenza strettamente correlate alle finalità precedentemente definite e nel rispetto di adeguate misure tecnico organizzative di protezione dei dati.

C.4.7 L'Acquirente, titolare del trattamento, informerà il Vendor dei diritti che il GDPR conferisce, in qualità di soggetto interessato al trattamento. Tali diritti sono riportati nell'Art. 13 del GDPR e riguardano: il diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali; il diritto dell'interessato di chiedere al titolare e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento; il diritto dell'interessato di opporsi al loro trattamento; il diritto dell'interessato alla portabilità dei dati; il diritto dell'interessato di proporre reclamo a un'autorità di controllo.

C.4.8 L'Acquirente conserva i dati personali trattati con riferimento ai seguenti criteri: rispetto dei requisiti applicabili alla durata del rapporto contrattuale in essere; rispetto di requisiti amministrativi e fiscali come da normativa applicabile.

C.4.9 Titolare del Trattamento dei dati personali è l'Acquirente con sede a Milano, via dei Martinitt, 7. Per ogni richiesta di informazioni in merito ai trattamenti svolti sui suoi dati personali nonché per l'esercizio dei suoi diritti di cui all'art.13 del GDPR può far riferimento al seguente indirizzo email: info@membrane.it

C.5 Cessioni di Credito e Contratti di Factoring

C.5.1 Il Fornitore accetta espressamente che i crediti derivanti dall'esecuzione della Fornitura non sono cedibili a terzi ai sensi dell'Art. 1260, secondo comma del Codice Civile Italiano. I crediti non costituiscono oggetto di nessun atto di disposizione da parte del Fornitore, neanche a scopo di garanzia, né tantomeno possono essere incassati da soggetti diversi dal Fornitore che questo/ultimo abbia investito di potere rappresentativo e/o gestorio.

C.6 Statuti, Regolamentazioni, Tasse, e Dogane

C.6.1 Nella fase di esecuzione della Fornitura il Fornitore dovrà scrupolosamente ottemperare a tutte le leggi, decreti, e normative Italiane e quelle vigenti nel Paese di origine del Fornitore incluse quelle poste in vigore da Autorità locali e municipali. Qualora indicato in Ordine, il Fornitore è obbligato a rispettare anche le normative del Paese o dei Paesi stranieri aggiuntivi riportati dall'Acquirente sull'Ordine. La marcatura ed il certificato CE deve sempre essere fornito.

C.6.2 Per la corretta esecuzione della Fornitura, il Fornitore dovrà presentare tutte le necessarie richieste alle competenti Autorità e pagare tutti i costi, dazi, tasse e penalità di qualsiasi tipo applicabili alla Fornitura in Italia e nel Paese di origine del Fornitore, sollevando l'Acquirente da qualsiasi responsabilità e costo.

C.6.3 Il Fornitore dovrà indennizzare l'Acquirente da tutti i costi, dazi, tasse, e penalità di qualsiasi tipo in cui l'Acquirente possa incorrere a causa della mancata ottemperanza e/o pagamento puntuale del Fornitore alle Leggi Italiane e vigenti nel Paese di origine del Fornitore incluse quelle obbligazioni risultanti da leggi locali o municipali.

C.7 Forza Maggiore

C.7.1 In caso di eventi di Forza Maggiore il Fornitore e l'Acquirente non saranno responsabili per i ritardi e/o mancati ottemperamenti di attività previste in Ordine, limitatamente a quelle direttamente riconducibili dalla causa di Forza Maggiore insorta.

C.7.2 Fornitore ed Acquirente concordano nel definire cause di Forza Maggiore eventi al di fuori del controllo e/o che non possono essere ragionevolmente previsti come ad esempio: terremoti, allagamenti, guerre, guerre civili e simili. Gli scioperi (esclusi gli scioperi di carattere nazionale) sono esclusi dalle cause di Forza Maggiore.

C.7.3 Nel caso di un evento di Forza Maggiore, le obbligazioni del Fornitore riguardanti il programma di consegna sono estese di un periodo di tempo pari al ritardo causato dall'evento di Forza Maggiore. Il Fornitore si farà carico a proprie spese di tutti i costi addizionali ed i danni risultanti e non può rivendicare all'Acquirente rimborsi o compensazioni di alcun tipo.

C.7.4 Il Fornitore, se colpito da Forza Maggiore, dovrà dare all'Acquirente comunicazione scritta immediata ed in nessun caso oltre 7 (sette) giorni dalla data del primo avvenimento di Forza Maggiore, e deve descrivere la situazione e le conseguenze previste in quel momento. Quanto prima dopo tale notifica, il Fornitore deve dare dettagliate informazioni in materia, in modo da poter rendere possibile una accurata valutazione delle conseguenze di tale evento sullo sviluppo della fornitura.

C.7.5 Qualunque causa di Forza Maggiore che non sia stata notificata per scritto come sopra riportato non sarà presa in considerazione.

TERMINI E CONDIZIONI GENERALI DEI RAPPORTI TRA ACQUIRENTE E FORNITORE VALIDE PER GLI ACQUISTI (T&C)

C.7.6 Nel caso di eventi di Forza Maggiore, il Fornitore prenderà tutte le misure, con il massimo della cura e diligenza, per ridurre al minimo gli effetti sul programma di consegna e sullo svolgimento normale.

C.7.7 L'Acquirente si riserva la facoltà di cancellare l'Ordine se le cause di Forza Maggiore perdurano oltre 15 giorni solari. In tal caso al Fornitore non sarà riconosciuto alcun indennizzo in conseguenza della cancellazione dell'Ordine, fatto salvo il valore dei beni e dei servizi sino a quel momento realizzati, se di interesse per l'Acquirente. In ogni caso nessun compenso sarà riconosciuto a titolo di mancato guadagno.

C.8 Subforniture

C.8.1 Il Fornitore senza il pieno consenso scritto dell'Acquirente non affiderà direttamente o indirettamente a subcontraenti, a nessun livello, l'adempimento all'Ordine d'acquisto o di alcuna sua parte. Il Fornitore dovrà indennizzare e tenere l'Acquirente indenne da ogni possibile richiesta di risarcimento da parte dei suoi contraenti o fornitori.

C.8.2 Il Fornitore dovrà realizzare la Fornitura usando subfornitori accettati, se l'Acquirente fornisce la lista dei nomi dei subfornitori.

C.8.3 Immediatamente dopo aver inviato gli ordini ai propri subfornitori, il Fornitore dovrà inviare copia senza prezzo degli ordini stessi, qualora richiesto dall'Acquirente.

C.8.4 I materiali ed i servizi acquistati dal sub-Fornitore del Fornitore sono soggetti alle stesse procedure di ispezione e test dell'Ordine (inclusi gli audit sulla qualità) come se fossero costruiti dal Fornitore stesso.

C.8.5 L'approvazione dell'Acquirente alle sub-forniture non solleva il Fornitore dalle responsabilità definite nell'Ordine.

C.9 Addebiti e Penalità

C.9.1 Se in fase di esecuzione della Fornitura l'Acquirente invia al Fornitore una richiesta di correzione o un Report di Non-Conformità - anche nel semplice imballaggio e/o etichettature - ed il Fornitore non effettua l'azione correttiva richiesta dall'Acquirente entro 15 giorni, l'Acquirente può, previo invio al Fornitore di una comunicazione di inizio addebito, realizzare autonomamente la riprogettazione, la riparazione, la rilavorazione o la sostituzione della Fornitura non conforme, utilizzando i mezzi più solleciti disponibili e addebitare al Fornitore ogni costo e/o danno occorso.

C.9.2 Dalla notifica di inizio addebito, al Fornitore saranno addebitate le seguenti voci di costo, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) costi di manodopera inclusi tutti i costi di contributi e compensazione personale occorsi;
- b) costi per la realizzazione di beni ed opere, inclusa la spedizione;
- c) costi di subappalto, assegnazione di lavori a terzi direttamente correlati alla realizzazione dell'azione correttiva;
- d) affitto di attrezzi ed apparecchi alle tariffe vigenti, nell'area di realizzazione del lavoro e/o di installazione;
- e) costi amministrativi, di supervisione, gestionali relativi e connessi alla azione correttiva non realizzata dal Fornitore;

C.9.3 L'Acquirente procederà alla realizzazione del lavoro, indipendentemente dalla ricezione di approvazione scritta del Fornitore alla comunicazione di inizio di addebito di cui al precedente articolo C.9.1.

C.9.4 Qualora, ancorché sollecitato, il Fornitore non proceda alle azioni di correzioni richieste dall'Acquirente, quest'ultimo sarà legittimato a applicare ogni volta una penale pari allo 0,50% (zerovirgolaquanta per cento) del prezzo dell'Ordine, cumulabile con altre penali contrattualmente previste e comunque fatto salvo il maggior danno subito dall'Acquirente in conseguenza di tale inadempimento.

C.9.5 L'Acquirente a sua scelta fatturerà le penali ed i costi imputabili al Fornitore in esecuzione della Fornitura ovvero potrà escutere i relativi importi a mezzo compensazione finanziaria con i pagamenti dovuti al Fornitore in esecuzione della Fornitura. Tali addebiti non precludono all'Acquirente la facoltà di addebitare eventuali ulteriori somme o invocare eventuali diversi diritti e rimedio previsti in Ordine o dalla Legge. Il pagamento degli addebiti non solleva il Fornitore da qualsiasi ulteriore responsabilità definita in Ordine o per legge così come dal pagamento del maggior danno subito dall'Acquirente a causa di suoi inadempimenti (non limitate a garanzie espresse o implicite, standard di qualità specificati, obbligazioni contrattuali ed indennizzi, e la tempistica del contratto).

C.9.6 Essendo la puntualità e precisione della Fornitura di natura fondamentale per l'esecuzione della Fornitura, sia per quanto concerne i materiali e servizi, sia per quanto concerne la documentazione 'for construction' ed 'as built' richiesta, il ritardo nella esecuzione della Fornitura addebitabile al Fornitore è soggetto a penalità. La penalità per materiali e i servizi è quantificata pari al 2.5% del valore dell'Ordine per ogni settimana di ritardo o parte di tale settimana, sino ad un massimo valore aggregato del 10%. La penalità per la documentazione dovuta in corso di fornitura 'for construction' è quantificata pari allo 0.5% del valore dell'Ordine per ogni documento che ritarda di una settimana o parte di tale settimana, e pari allo 2.5% del valore dell'Ordine per ogni documento che ritarda di una settimana o parte di tale settimana qualora si tratti di documentazione finale 'as built', comunque sino ad un massimo valore aggregato del 10%, cumulabile con altre penalità e fatto salvo il maggior danno subito dall'Acquirente.

C.10 Responsabilità, Assicurazione e Manleva

C.10.1 Il Fornitore sarà esclusivamente responsabile verso l'Acquirente, nonché verso suoi dipendenti, collaboratori e aventi causa nonché verso terzi per qualsiasi danno a persona, a proprietà, od altro danno materiale, perdita, o pregiudizio causati nella esecuzione della Fornitura da parte del Fornitore e del suo personale, dei suoi agenti, o subcontraenti.

C.10.2 Il Fornitore si impegna ad inviare nei casi previsti dalla Legge e/o previa richiesta da parte dell'Acquirente dei giustificativi attestanti, l'origine, la provenienza e la perfetta conformità dei prodotti alla legge quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le dichiarazioni di conformità e le certificazioni di laboratori indipendenti, l'elenco di sostanze pericolose - nel rispetto delle Leggi Reach n. 1907/2006 ed eventualmente una nota dettagliata sulla modalità, le condizioni e le precauzioni d'uso, nonché le regole di sicurezza da rispettare e le eventuali conseguenze derivanti dall'errato utilizzo dei Prodotti.

C.10.3 Il Fornitore garantisce fin d'ora la legittima provenienza, l'originalità e la piena conformità della Fornitura alle Leggi.

C.10.4 Il Fornitore dichiara sin da ora di manlevare e tenere indenne l'Acquirente, i suoi collaboratori, dipendenti e aventi causa per qualsiasi richiesta di danni, perdite o altra pretesa o azione relativa a lesioni, danni a proprietà o beni conseguenti all'attività posta in essere dal Fornitore o da suo personale, dei suoi agenti, o subcontraenti in esecuzione della Fornitura nonché qualsiasi danno, materiale ed immateriale, diretto e/o indiretto derivante a qualsivoglia titolo, direttamente o indirettamente dai Prodotti, compresa ogni richiesta e/o contestazione di terzi che dovesse derivare a guisa delle violazioni delle disposizioni che precedono e dalle leggi, comprese le spese legali. Stante le garanzie prestate dal Fornitore e facoltà dell'acquirente denunciare eventuali vizi dei Prodotti entro 60 (sessanta) giorni dalla loro scoperta. A tal fine, dovrà stipulare polizze assicurative adeguate a coprire ogni responsabilità in conformità a quanto sopra. Copia della polizza assicurativa di cui sopra dovrà essere consegnata all'Acquirente su espressa richiesta dello stesso, entro il termine di 10 giorni dalla data di accettazione dell'Ordine.

C.11 Regole Generali

C.11.1 Nullità parziale. Nell'eventualità che una o più clausole del presente Ordine fossero per qualunque ragione nulle, annullate, invalide, illegali o inapplicabili a qualsiasi titolo, esse si avranno per non scritte e ciò non inficerà la validità e l'applicabilità di alcun'altra disposizione del presente Ordine.

C.11.2 Osservanza di leggi e regolamenti. Il Fornitore si impegna a conoscere e rispettare pienamente ogni legge, decreto e regolamento emanato dalle autorità locali o da altre autorità, ed ogni norma e regolamento emanato da organizzazioni private o pubbliche e concernenti la sua attività nell'ambito dell'adempimento all'Ordine d'acquisto. Il Fornitore, in particolare dovrà sopportare le conseguenze economiche e/o amministrative subite dall'Acquirente come conseguenza del mancato rispetto da parte del Fornitore, il suo personale, i suoi agenti o fabbricanti, delle disposizioni di dette leggi, decreti, regolamenti o altri testi summenzionati.

C.11.3 Acquiscenza. La rinuncia di una Parte all'esercizio dei propri diritti nell'eventualità di un inadempimento dell'altra Parte in termini del presente Ordine non costituirà rinuncia per alcun successivo inadempimento. Il fatto che una parte non faccia valere un termine od una condizione del presente Ordine non costituisce rinuncia a tale termine o condizione e non limiterà il diritto di far valere tale termine o condizione in un secondo tempo.

C.11.4 Cessione. L'Ordine d'acquisto non potrà essere ceduto senza il previo consenso scritto dell'Acquirente.

C.11.5 Validità. Il presente documento T&C, regola i rapporti contrattuali e di acquisto ed è valido per 24 mesi dalla sottoscrizione e si applica a qualsiasi Ordine o Variazione d'Ordine che vengono assegnati al Fornitore dopo la firma del presente documento. Decorsi i mesi 24, le T&C si intendono tacitamente rinnovate in automatico per periodi di 12 mesi, continuamente. Se il fornitore intende evitare il rinnovo automatico dovrà inviare la rinuncia con Raccomandata A/R all'Acquirente entro 6 mesi dalla scadenza di dette T&C. Nel caso in cui in data successiva alla firma delle T&C vengano sottoscritti degli ordini di acquisto il presente documento per la specifica fornitura ha validità per la durata della garanzia del prodotto e/o dei servizi forniti.

C.11.6 Accesso Internet. Il Fornitore dovrà mettere a disposizione dell'Acquirente una connessione internet con velocità idonea a ricevere e trasmettere foto, filmati, e documenti.

C.12 Sicurezza ed Ecologia

C.12.1 L'Acquirente attribuisce importanza fondamentale alla sicurezza sul lavoro, e grande valore all'ambiente ed al rispetto dell'ecosistema. L'Acquirente sensibilizzerà il Fornitore in materia di sicurezza anche effettuando formazione e controlli periodici per mantenere sotto controllo che sussistano adeguati requisiti di sicurezza sia per il proprio personale sia per il personale del Fornitore. Se dopo un richiamo in materia di sicurezza il Fornitore non si corregge, l'Acquirente può cancellare l'Ordine.

C.12.2 Il Fornitore ed il proprio personale (dipendente e non dipendente) dichiarano di conoscere la normativa sulla sicurezza ed hanno l'obbligo di attenersi con scrupolo ed applicarla per tutelare la salute, la sicurezza, e l'ambiente sia indossando i dispositivi di protezione individuale (DPI), sia mettendo in atto tutte le operazioni e procedure previste dalla normativa vigente. Il Fornitore provvederà inoltre a propri costi da ritenersi inclusi nel prezzo dell'Ordine, a tutti gli adempimenti necessari al raggiungimento dello scopo di fornitura.

C.12.3 Qualora il Fornitore impieghi mezzi o persone nello svolgimento dell'Ordine che causano danni alle persone, proprietà, o all'ambiente per mancanza di scrupolo nell'attenersi alle disposizioni vigenti, il Fornitore sarà considerato interamente responsabile di tale condotta. Il Fornitore solleva da ogni responsabilità ed indennizzerà l'Acquirente da qualunque incombente, reclamo, od azione intentata da qualsiasi terza parte.

C.13 Foro Competente e Legge Applicabile

C.13.1 Per ogni controversia inerente e/o relativa all'interpretazione, all'esistenza ed alla validità, all'efficacia, all'esecuzione e/o risoluzione delle Condizioni Generali di Acquisto, ivi inclusi i termini di pagamento, sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano (Italia). Le Condizioni Generali di Acquisto ed il rapporto di fornitura intercorrente tra Fornitore ed Acquirente saranno disciplinati in via esclusiva dalla legge Italiana.

timbro, firma del FORNITORE _____

data _____

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 cc, le Parti dichiarano di voler specificatamente approvare, dopo averne presa attenta visione, quanto contenuto nelle seguenti clausole: A.1 Definizioni; A.2 - Ordini; A.4 - Conferma d'ordine; A.7 - Cancellazione dell'ordine e impossibilità di esecuzione nei termini; B. 2 Regole per la documentazione; B.3 - Ispezioni, Collaudi, Test e Campioni; B. 5 - Accettazione della Fornitura e beni non conformi; B.6 - Imballaggio; B.8 - Consegna; B.9 - Passaggio di proprietà e trasferimento del rischio; B.10 - Prezzo, Fatturazione, Pagamento, Interessi e deroghe; C. 1 - Garanzia; C. 3 - Informazioni riservate e confidenzialità; C. 5 - Cessioni di credito e contratti di factoring; C. 8 - Subforniture; C.9 - Addebiti e Penalità; C.10 - Responsabilità, Assicurazione e Manleva; C. 11.5 Regole generali e validità T&C; C.13 - Foro Competente e legge applicabile.

timbro, firma del FORNITORE _____

data _____